



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

DOCUMENTO DI ANALISI

Istituzione dell'Area naturale protetta

A7 – FASCIA COSTIERA DEL TERRITORIO DI POLIGNANO A VALLE DELLA SS 16

Legge Regionale n. 19/1997

“Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”

Luglio 2019 - Rev. 0

1. SCHEDA DESCRITTIVA

Denominazione proposta

Parco costiero di Polignano a Mare

Denominazione di partenza (schede identificative L.R. 19/97)

A7 – Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16

Classificazione proposta

Parco Naturale Regionale

Ubicazione

Città Metropolitana di Bari

Comuni: Polignano a Mare e Monopoli

Superficie dell'area di interesse

Superficie totale: circa 2.973 ha

Superficie porzione a terra: circa 547 ha di cui circa 490 ha in territorio di Polignano a Mare e circa 57 ha in territorio di Monopoli

Superficie porzione a mare: circa 2.426 ha

Rappresentazione dell'area di interesse

Carta in scala 1: 10.000

2. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA AMBIENTALE

L'area della costa di Polignano a Mare si caratterizza per rappresentare uno degli ultimi tratti di costa rocciosa a falesie pressoché integri del territorio della Città Metropolitana di Bari. Essa costituisce un'area di rilevante valore paesaggistico e naturalistico nonché di grande interesse dal punto di vista speleologico in quanto caratterizzata dalla presenza di numerose e importanti grotte terrestri e marine sommerse e semisommerse e di emergenze geologiche. Il tratto di costa presenta alcuni significativi elementi del reticolo di lame, in particolare nella zona di Pozzo Vivo, Torre Incine, S. Vito e San Giovanni.

Le lame costituiscono importanti strutture ecopaesistiche "a corridoio", sulle quali si articola la mobilità degli elementi paesaggistici dell'ecomosaico che le comprende, con una copertura vegetale che le trasforma in veri e propri "corridoi incassati" che attraversano la campagna coltivata. In tal modo, il solco erosivo rappresenta un habitat per popolazioni vegetali e animali, strutturando un ecosistema complesso che talvolta rimane confinato nel ciglio geologico della depressione e altre volte sconfinava sul piano di campagna attraverso una copertura a bosco o a macchia.

Da un punto di vista vegetazionale, il bacino idrografico del sistema di lame presente è inquadrabile nel Piano Basale (Fenaroli, 1970) ed è caratterizzato, procedendo dalla costa verso l'interno, dalla presenza di formazioni dell'area delle sclerofille sempreverdi (vegetazione mediterranea) e dell'Area delle latifoglie eliofile (vegetazione sub-mediterranea). Si tratta in realtà, per gran parte, di una vegetazione potenziale in quanto, ad esclusione di alcuni solchi di lame (Incine, Pozzo Vivo), la vegetazione di macchia-foresta appare

quasi del tutto trasformata in colture agricole. Nelle aree non coltivate, infine, sono presenti Aree a vegetazione erbacea naturale-pascolo inquadrabili nei *Thero-Brachypodiete* (*habitat* 6220*→Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*).

Tra i geositi e le emergenze geologiche presenti di maggiore interesse è possibile citare:

Dune fossili Le Macchie. In tale tratto di costa è presente un piccolo boschetto composto interamente da *Juniperus Italicus* (specie protetta) prospiciente una poco estesa lama in parte invasa dal mare. Il boschetto occupa uno spazio di poco più di un ettaro ma la sua presenza ha permesso il mantenimento di un piccolo lembo di duna olocenica non consolidata la cui estensione fino a meno di vent'anni fa era di circa un chilometro verso sud. In tale area altro elemento importante è l'omonima lama che seppur di piccola estensione testimonia processi di incisione del locale basamento carbonatico e che è nota, dal punto di vista archeologico per le sue cinque cavità artificiali abitate fin dal Neolitico antico.

Cave costiere di San Vito. Sono ubicate nell'area di mare antistante all'omonima Torre a poche decine di metri dall'Abbazia. La struttura archeologica presente è rappresentata da una serie di cave costiere per estrazione di materiale lapideo in blocchi, il cui piano di distacco risulta oggi completamente sommerso. L'area di cava è stata sfruttata sia durante l'età romana sia in un periodo compreso tra l'età medievale e quella moderna.

Grotta della Rondinella. E' una delle più note tra le numerose grotte della fascia litoranea sia per i caratteri dimensionali sia per la facile accessibilità.

Cala della Paura. Interessata da peculiari caratteri di una successione carbonatica coinvolta in fenomeni di collasso di cavità di origine carsica.

Falesia di Polignano. E' compresa tra il bastione di Santo Stefano e Largo Grotta Ardito. è un geosito strettamente interconnesso con l'urbanizzazione storica e costituisce il punto più elevato della costa rocciosa della terra di Bari con un'altezza della falesia subverticale di circa 15-20 m.

Grotta Sorgente Chiar di Luna. Ubicata a nord del centro urbano di Polignano in cui si possono osservare ponti naturali di roccia modellati nei calcari del Cretaceo dall'azione concomitante di carsismo e moto ondoso.

Scoglio dell'Eremita (o Isola di San Paolo). Situato a circa 50 metri dalla costa la cui origine è imputabile a processi di erosione marina che hanno gradatamente isolato lo scoglio dalla falesia calcarea di Polignano definendo un faraglione.

Calcareniti bioturbate dell'insenatura di Torre Incina. L'insenatura si apre alla foce dell'omonima lama in un tratto di costa con bassa falesia tipica delle Murge; dove l'incisione interseca la costa si è costituita una caletta ciottolosa dominata da una torre spagnola risalente alla fine del XVI secolo. Nei pressi di Torre Incina è presente l'arco della Grotta di Sella

L'area marina prospiciente la costa si caratterizza per la presenza degli *habitat* 1120* Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*) e 1170 Scogliere (Coralligeno e Scogliera Corallina con biocostruzioni a scleractinie). La Posidonia forma a volte erbari, a volte praterie vere e proprie; più frequentemente si presenta come mosaico con matte morte o su substrato duro. La distribuzione batimetrica è compresa tra i 3 e 20 metri di profondità, spesso in associazione, nel suo limite inferiore, con l'*habitat* Scogliere a Coralligeno .

La distribuzione della Posidonia è legata ad una serie di fattori ambientali quali la disponibilità di sostanza organica nel sedimento, la trasparenza delle acque, la temperatura e la salinità; tale distribuzione ha rilevanza ambientale nei meccanismi di protezione delle spiagge dall'erosione e per la capacità di assorbire carbonio e fornire riparo e foraggiamento a numerose specie.

Il coralligeno è un mosaico di *habitat* di origine biogenica, prodotto dall'accumulo dei talli calcarei di alghe incrostanti in condizioni di scarsa luminosità. La sua importanza ecologica e biologica è legata, da una parte

alla grande quantità di beni e servizi da esso forniti (dalla pesca, alla regolazione del carbonio, alle attività turistico ricreative), dall'altra alla sua estensione orizzontale e distribuzione verticale ed alla biodiversità associata. Il coralligeno pugliese in letteratura viene definito come una biocostruzione complessa e peculiare potendosi sviluppare tanto in formazioni verticali (pareti a coralligeno) quanto su substrati orizzontali (coralligeno di piattaforma) dall'infralitorale superiore fino al circalitorale.

Le biocostruzioni osservate a largo di Costa Ripagnola si ergono da un fondo piano abbondantemente infangato, formando pinnacoli verticali alti fino a 1,5 m. Le biocostruzioni risultano essere edificate interamente dalle scleractinie *Phyllangia americana mouchezii* e *Polycyathus muelleriae*, a cui si associa un ricco popolamento caratterizzato principalmente da filtratori; la componente algale, al contrario, risulta scarsamente rappresentata.

A circa 1,5 miglia al largo dell'abitato di Monopoli, ad una profondità compresa tra 30 e 55 metri, è stato recentemente descritto un habitat di rilevante peculiarità, caratterizzato da imponenti biocostruzioni che si sviluppano, con andamento discontinuo, per circa 2,5 km di costa, per un totale di 0,050 km² (50.000 m²) di superficie interessata. Gli artefici di tali biocostruzioni sono due scleractinie (*Phyllangia americana mouchezii* e *Polycyathus muelleriae*) ampiamente diffuse in Mediterraneo. Oltre che per l'imponenza delle strutture, le colonie di *P. americana mouchezii* e di *P. muelleriae* si incastonano le une alle altre formando un continuum e rendendole fortemente assimilabili ai reef tropicali a madrepora. Dagli studi più recenti, la biodiversità ad esse associata è ragguardevole e si contano, solo considerando la componente macrobentonica, oltre 200 specie.

3. STATO DELLA PIANIFICAZIONE E FORME DI TUTELA

Pianificazione regionale

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015.

Piano Regionale delle Coste (PRC) pubblicato sul BURP 31 del 29 febbraio 2012.

Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato il 30 novembre 2005 e pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11-1-2006.

Pianificazione comunale

Polignano a Mare

La strumento di pianificazione urbanistica vigente nel territorio comunale di Polignano a Mare è il Piano Regolatore Generale approvato con DGR 815 del 21 giugno 2005. Con DGR 442/2018 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, la Variante di Adeguamento al PUTT/P del PRG del Comune di Polignano a Mare di cui di cui alla Delibera di C.C. n. 42 del 23.12.2014 (adozione), alla Delibera di C.C. n. 19 del 26.06.2015 (esame delle osservazioni) e alla Delibera di C.C. n. 12 del 21.02.2017 (Controdeduzioni e/o adeguamento alla D.G.R. n. 454 del 06.04.2016).

Monopoli

La strumento di pianificazione urbanistica vigente nel territorio comunale di Monopoli è il Piano Urbanistico Generale approvato in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n.20/2001, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22 ottobre 2010, pubblicata sul BURP n.167 del 4 novembre 2010, ha approvato in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 20/2001. Si è recentemente chiusa favorevolmente presso la Regione Puglia la Conferenza dei Servizi relativa

all'adeguamento del Piano Urbanistico Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) la cui proposta (ai sensi del comma 4 dell'art. 11 L.R. 20/2001 e al comma 3 dell'art. 97 delle Norme Tecniche del PPTR) è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23 marzo 2018 e adeguata alle osservazioni pervenute con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30 novembre 2018.

Il Comune di Monopoli ha adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2015 il Piano Comunale delle Coste assoggettato dalla Regione Puglia a Valutazione Ambientale Strategica con DD 134/2018.

Beni paesaggistici e ulteriori contesti

Nell'area sono presenti i seguenti Beni paesaggistici ed ulteriori contesti.

Beni tutelati ai sensi dell'art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del D.Lgs. 42/04:

- Vincolo diretto (scheda PAE 0008), istituito ai sensi della L. n. 1497/1939 con D.M. 23/12/1982 (G.U. n. 80 del 23/03/1983);
- Vincolo diretto (scheda PAE 0117), istituito ai sensi della L. n. 1497/1939 con D.M. 01/08/1985 (G.U. n. 30 del 06/02/1986);

Beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":

- territori costieri;
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- boschi;
- zone di interesse archeologico.

Ulteriori contesti, individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04;

- reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- sorgenti;
- versanti;
- lame e gravine;
- grotte;
- prati e pascoli naturali;
- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- siti di rilevanza naturalistica;
- area di rispetto dei boschi;
- area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- paesaggi rurali;
- strade a valenza paesaggistica;
- strade panoramiche.

Vincoli Architettonici

Torre San Vito (DM 13 maggio 1983)

Abbazia San Vito (DM 29 gennaio 1983; DM 13 maggio 1983)

Masseria fortificata La Compra (DM 16 luglio 1983)

Torre Incine (DM 13 maggio 1983)

Siti rete Natura 2000

ZSC Posidonieto San Vito-Barletta (codice IT9120009, data di compilazione della scheda 01/1995, data di proposta del SIC 06/1995 - D.M. Ambiente del 3/4/2000, G.U.95 del 22/04/2000).

ZPS “Scoglio dell’Eremita” (codice IT9120012, designazione con D.G.R. n.319 del 07/03/2017, misure di conservazione vigenti R.R. n. 28/2008)

Vincoli idrogeologici e aree a pericolosità idrogeomorfologica

Sono presenti aree ad elevata pericolosità geomorfologica (PG2 e PG3), ad alta e media pericolosità idraulica ed a livello R3 e R4 di rischio (aggiornamento al 27/02/2017).

4. VALORI NATURALISTICI

L’area presenta valori naturalistici particolari, in virtù della varietà e tipicità degli ambienti naturali presenti.

Habitat

La Delibera di Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia” riporta con riferimento all’area oggetto di perimetrazione provvisoria la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:

- 1120*Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*)
- 1170 Scogliere (Coralligeno e Scogliera Corallina con biocostruzioni a scleractinie)
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium spp.* endemici
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico e 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse.

Le grotte presenti nell’area di studio, come riportate negli strati informativi sugli habitat presenti, ricomprese negli habitat Med 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e Med 8330 “Grotte marine sommerse o semisommerse”, sono in totale 63 (49 nel territorio del Comune di Polignano, 14 nel territorio del Comune di Monopoli).

Specie vegetali e animali

Specie vegetali prioritarie: *Stipa austroitalica* (fam. Gramineae).

Specie vegetali di valore scientifico e/o della lista rossa nazionale: *Thymus striatus*, *Campanula versicolor*, *Scrophularia lucida*, *Linaria triphylla*, *Limonium bellidifolium*, *Ophrys apulica*, *O. bombyliflora*, *O. lutea*, *O. sphegodes*, *O. tenthredinifera*, *O. lactea*, *Serapias lingua*, *Serapias orientalis*, ecc.

Inoltre, come riportato nell’articolo *A first checklist of the vascular flora of the Polignano a Mare coast (Apulia, southern Italy)*, pubblicato nel 2013 sul periodico del Museo di Storia Naturale croato, sono presenti le seguenti specie vegetali, rilevanti per interesse fitogeografico e per stato di conservazione: *Stipa austroitalica* Martinovský subsp. *austroitalica*, *Ophioglossum lusitanicum* L., *Allium atroviolaceum*, *Aegilops biuncialis*, *Sarcopoterium spinosum* (L.), *Helianthemum jonium*, *Limonium apulum*, *Mesembryanthemum nodiflorum* L., *Vincetoxicum hirundinaria* subsp. *adriaticum*, *Scrophularia lucida* L., *Satureja cuneifolia* Ten., *Vitex agnus-castus* L., *Asyneuma limonifolium* (L.), *Janch. subsp. limonifolium*, *Scorzonera villosa* Scop. subsp. *columnae* (Guss.).

Specie animali protette ai sensi delle direttive Natura o di valore scientifico (aggiornate al documento d’indirizzo del 2005):

Anfibi: Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)

Rettili: Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Colubro leopardino (*Elaphe situla*), Geco dell’Egeo (*Cyrtopodion kotschy*)

Uccelli (solo i nidificanti): Gheppio (*Falco tinnunculus*), Barbagianni (*Tyto alba*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Calandra (*Melanocorypha calandra*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Gufo comune (*Asio otus*), Rondone maggiore (*Apus melba*), Rondone pallido (*Apus pallidus*), Piccione selvatico (*Columba livia*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*)

Mammiferi: Vespertilio di Capaccini (*Myotis capaccinii*), Miniottero (*Miniopterus schreibersi*)

Specie associate agli habitat marini:

- associate alla *Posidonia oceanica* (o al mosaico formato dalla fanerogama con il coralligeno) e riportate come presenti lungo la costa della ZSC Posidonieto San Vito-Barletta sono: *Cladocora caespitosa*, *Luria lurida*, *Maja squinado*, *Paracentrotus lividus*, *Pinna nobilis*, *Scyllarus arctus*;

- associate al Coralligeno pugliese all'interno della ZSC Posidonieto San Vito-Barletta sono: *Aplysina cavernicola* (Vacelet, 1959), *Axinella cannabina* (Esper, 1794), *Axinella polypoides* (Schmidt, 1862), *Aplysina cavernicola* (Vacelet, 1959), *Phyllangia americana mouchezii* (Lacaze-Duthiers, 1897), *Caryophyllia* (*Caryophyllia*) *inornata* (Duncan, 1878), *Leptopsammia pruvoti* (Lacaze-Duthiers, 1897), *Madracis pharensis* (Heller, 1868), *Centrostephanus longispinus* (Philippi, 1845);

- associate alla Scogliera Corallina (biocostruzioni a scleractinie) sono: *Axinella cannabina* (Esper, 1794), *Axinella polypoides* (Schmidt, 1862), *Spongia* (*Spongia*) *officinalis* (Linnaeus, 1759), *Aplysina cavernicola* (Vacelet, 1959), *Cnidaria Caryophylliidae Caryophyllia smithii* (Stokes e Broderip, 1828), *Caryophyllia* (*Caryophyllia*) *inornata* (Duncan, 1878), *Hoplangia durotrix* (Gosse, 1860), *Phyllangia americana mouchezii* (Lacaze-Duthiers, 1897), *Polycyathus muelleriae* (Abel, 1959), *Dendrophylliidae Cladopsammia rolandi* (Lacaze-Duthiers, 1897), *Leptopsammia pruvoti* (Lacaze-Duthiers, 1897), *Lithophaga lithophaga* (Linnaeus, 1758).

5. PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA IN CAMPO AMBIENTALE

- Progetto "Biomap – Biocostruzioni Marine in Puglia" finanziato dal P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.4

- Progetto "Ricognizione e verifica dei geositi e delle emergenze geologiche della Regione Puglia" finanziato dal P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.4

- Progetto BIG finanziato con fondi Interreg Grecia Italia Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007- 2013

- Progetto "Conservare la biodiversità relativo alla ZPS "Scoglio dell'Eremita" finanziato dal POR PUGLIA 2014-2020 Azione 6.5

- Progetto BEST finanziato con fondi Interreg Grecia Italia Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2014-2020.

6. FATTORI DI RISCHIO

L'area, sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, è soggetta ai seguenti principali fattori di rischio:

- nuove urbanizzazioni;
- trasformazione delle residue aree a naturalità diffusa;
- infrastrutture a servizio delle strutture balneari sulle scogliere;
- parcheggi non regolamentati;
- fruizione non regolamentata del tratto di mare immediatamente prospiciente la costa;
- fruizione non regolamentata delle grotte sommerse e semisommerse;

- attività non regolamentate di ormeggio ed ancoraggio;
- attività non regolamentata di pesca sportiva.

7. OBIETTIVI DELL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Tra gli obiettivi generali derivanti dall'istituzione dell'area protetta si individuano:

- la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-architettonico;
- la promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, che contribuisca ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio;
- la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita dei cittadini.

Nello specifico, gli interventi ipotizzabili riguardano:

- riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
- rinaturalizzazione, riconversione ed aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
- diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
- rinaturalizzazione delle lame, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
- messa in sicurezza delle grotte costiere, delle lame e delle cavità carsiche;
- monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
- recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi;
- creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole e dei cittadini;
- valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile.

8. EFFETTI DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA

Gli effetti dell'istituzione dell'area protetta sugli ambienti naturali possono sinteticamente individuarsi in:

- rinaturalizzazione e ripristino degli ambienti naturali;
- aumento della biodiversità;
- riduzione della pressione dei detrattori ambientali;
- incremento del controllo e monitoraggio del territorio.

Gli effetti dell'istituzione dell'area protetta sugli aspetti socio-economici del territorio possono sinteticamente individuarsi in:

- riconversione, in un'ottica sostenibile, dall'ambiente naturale e dell'agricoltura presente;
- valorizzazione delle attività e delle produzioni tipiche e tradizionali;
- sviluppo di attività connesse al turismo di natura;
- recupero dei beni di valore storico-architettonico;
- organizzazione della fruizione dei beni, anche con l'attivazione dei collegamenti in rete;
- incremento dell'attrattività turistica del territorio;
- miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali;

- migliore godimento del territorio da parte dei visitatori.

La Legge 394/1991 all'articolo 7 prevede inoltre che:

- 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.*
- 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.*

9. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

L'articolo 8 della LR 19/97 e smi prevede che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge regionale di istituzione dell'area protetta e fino all'entrata in vigore della legge di istituzione, sulle aree della perimetrazione provvisoria operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991 ed all'articolo 8 della LR 19/97.

L'articolo 6 c.3 della L 394/91 prevede quanto segue:

"3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata."

L'articolo 8 della LR 19/97 prevede quanto segue

- 1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:*
 - a) aprire nuove cave;*
 - b) esercitare l'attività venatoria;*
 - c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;*
 - d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali*

2. *Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20.*

3. *Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.*

4. *In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuite da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale."*

Ai sensi della L 394/91 e smi (articolo 22 comma 6)

"Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente"

Norme generali di salvaguardia porzione terrestre

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi all'istituzione dell'area protetta, dovranno essere previsti i seguenti divieti:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del gestore del Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal gestore del Parco;
- b) l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal gestore del Parco;
- d) l'introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;
- f) l'asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal gestore del Parco;
- g) la realizzazione di opere e interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive;
- i) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata;
- k) l'uso di fuochi all'aperto;
- l) il sorvolo di velivoli non autorizzato salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal gestore del Parco
- n) l'attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo

o) nelle aree a vegetazione naturale installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 71 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) non sono ammissibili, quindi vietate, le seguenti attività:

a) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

b) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1;

c) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Fino all'approvazione del piano del parco, sull'intero territorio del parco è vietato:

a) realizzare nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;

b) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) la realizzazione di nuove strade e l'ampliamento delle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.

Norme generali di salvaguardia porzione marina

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi all'istituzione dell'area protetta, dovranno essere previsti i seguenti divieti:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali, nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

f) nell'ambito della pesca sportiva utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrotto tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;

g) pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario anche se ricadenti a profondità superiori a 50 metri.

h) scavo di trincee per l'interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

i) per i mezzi nautici di ogni specie superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione svolgenti funzioni istituzionali

j) ancoraggio e costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario

k) trivellazioni per la ricerca di idrocarburi

l) parchi eolici off-shore

Secondo quanto previsto dalla LR 19/97, la legge istitutiva del Parco prevede una zonizzazione provvisoria del territorio ovvero una articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela. La zonizzazione provvisoria dovrà tener conto dei valori naturalistici presenti e del livello di antropizzazione

10. INDICAZIONI PER L'ENTE DI GESTIONE

La LR 19/97 prevede che *"La gestione delle aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrare, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale"*